



Città di Seregno

CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
28-03-2019	34

oggetto: **NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.-**

L'anno Duemiladiciannove addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 21:05, in Seregno e nella sede comunale - convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di 1^a convocazione, in seduta pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **SPOTO MARIO**.

Presiede **AMATI PIETRO** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

presenti	assenti
ROSSI ALBERTO CERQUA ILARIA ANNA MARIANI CARLO MARIANI TIZIANO TREZZI EDOARDO CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE FOTI ANTONINO BERTOCCHI PATRIZIA PEREGO GIANLUIGI LISSONI LUCA SABIA LEONARDO SILVA STEFANO LISSONI ANNAMARIA RIPAMONTI DAVIDE TAGLIABUE AURELIO AMATI PIETRO SILVA AGOSTINO NOVARA CHIARA MARICA TAGLIABUE SAMUELE SALA VERONICA MANDARADONI CHIARA BORGONOVO LAURA MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	VIGANO' ELISABETTA CADORIN MARIA GABRIELLA
Totale: 23	Totale: 2

Oggetto: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.-

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/63 dell'ordine del giorno, "Nomina organo di revisione economico-finanziaria", dando la parola all'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Nel frattempo esce dall'aula il Consigliere Silva S. (presenti n. 22).

Dopo di che intervengono i Consiglieri Cerqua e Mariani T., ai quali replicano l'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò ed il Sindaco Rossi.

Successivamente intervengono il Consigliere Cerqua ed il Sindaco Rossi.

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, laddove prevede che "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali";

TENUTO CONTO che con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, è stato adottato il Regolamento in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;

CONSIDERATO l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 23/2012 testé citato, laddove prevede che "I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico";

RILEVATO inoltre che l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto prevede che "A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 16 febbraio 2016, "Nomina collegio dei revisori", resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

TENUTO CONTO che il collegio dei revisori eletto con tale provvedimento terminava il proprio mandato in data 15 febbraio 2019;

TENUTO CONTO altresì di quanto stabilito dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in merito all'istituto della prorogatio, laddove prevede che (art. 3, comma 1) "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo", che (art. 4, comma 1) "Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti", e che (art. 5, comma 1) "I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi";

DATO ATTO pertanto, alla luce di quanto sinora espresso, che il termine ultimo di scadenza del collegio di cui sopra risulta conseguentemente essere il 1° aprile 2019;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 23/2012 sopra citato, laddove recita che "Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa.";

CONSIDERATO che, conseguentemente, si è comunicato, ai sensi di quanto sopra, alla competente Prefettura di Monza e della Brianza (nota prot. n. 0048370/05.09.2018) che il collegio dei revisori del Comune di Seregno cesserà le proprie funzioni a far data dal 16 febbraio 2019;

TENUTO CONTO che in data 9 gennaio 2019 - come da comunicazione prot. n. 0001606/09.01.2019 (allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) - la competente Prefettura di Monza e della Brianza ha effettuato, ai sensi delle soprarichiamate disposizioni, l'estrazione a sorte dei sottoriportati n. 9 nominativi per la nomina dei tre revisori del Comune di Seregno:

- primo revisore estratto - Vaccani Cristiana;
- secondo revisore estratto - Lissoni Cesare Mario;
- terzo revisore estratto - Gamba Ermanno Piero;
- prima riserva estratta - Marcobelli Roberto;
- seconda riserva estratta - Mainetti Giussi;
- terza riserva estratta - Pozzoli Luigi;
- quarta riserva estratta - Carlomagno Massimo;
- quinta riserva estratta - Stefanini Laura;
- sesta riserva estratta - Casarini Libero;

CONSIDERATO che con note - rispettivamente prot. n. 0004724, n. 0004725 e n. 0004726 - del 25 gennaio 2019 si è richiesto ai primi tre estratti l'accettazione della carica ed il possesso dei requisiti previsti per l'incarico;

CONSIDERATO che con le unite note, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- prot. n. 0006173/31.01.2019 e n. 0016088/21.03.2019 - Vaccani Cristiana;
- prot. n. 0005451/29.01.2019 e n. 0006730/01.02.2019 - Lissoni Cesare Mario;
- prot. n. 0005460/29.01.2019 - Gamba Ermanno Piero;

i primi tre estratti hanno accettato l'incarico e dimostrato il possesso dei requisiti previsti per l'incarico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

VISTI i seguenti articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- "234. Organo di revisione economico-finanziario.
 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
 - 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.";
- "235. Durata dell'incarico e cause di cessazione.
 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
 2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
 3. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.";
- "236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.
 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.";

- "238. Limiti all'affidamento di incarichi.
 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.";

- "241. Compenso dei revisori.
 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
 - 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.";

- "248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto.
...
 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei

conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 138. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”;

VISTI i seguenti articoli del decreto del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23:

- “5. Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.
 1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
 2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
 3. La Prefettura - Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.
 4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.”;
- “6. Composizione del collegio.
 1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero

di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

VISTO l'art. 2399 del codice civile, laddove prevede che " Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”;

TENUTO CONTO che il vigente statuto comunale prevede all'art. 48, comma 3, che "i candidati (all'incarico di revisore, n.d.r.) devono essere iscritti da almeno cinque anni al relativo albo professionale ed avere svolto, per analogo periodo, attività concreta nel settore della revisione contabile. I casi di incompatibilità e d'ineleggibilità al ruolo di revisore sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità" ed al comma 4 del medesimo articolo che "i requisiti richiesti ai candidati previsti nei commi precedenti saranno dichiarati in idoneo curriculum vitae che ne attesti il possesso”;

RILEVATO che il vigente regolamento di contabilità formula le proprie considerazioni in merito alla revisione al Titolo XI, nulla aggiungendo a quanto previsto dalla normativa sinora citata in merito alle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità allo specifico incarico;

TENUTO CONTO che con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2018 si è proceduto all'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali;

RILEVATO, con riferimento al suddetto decreto ministeriale, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite massimo del compenso annuo base spettante a ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni compresi nella fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti è stabilito in euro 15.670,00, incrementabile sino a un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore, per la fascia demografica di riferimento del Comune di Seregno, all'importo di euro 750,00, nonché di un ulteriore 10% massimo per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore, per la fascia demografica di riferimento del Comune di Seregno, all'importo di euro 110,00;

CONSIDERATO CHE:

- appare congruo stabilire il compenso base annuo nella misura, al netto dell'applicazione di contributi previdenziale e I.V.A.:
 - di euro 9.000,00 per l'anno 2019;
 - di euro 10.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022;

- ai sensi dell'articolo 241, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 il compenso base annuo spettante al presidente del collegio è aumentato del 50%, venendo così a determinarsi nell'importo annuo, al netto dell'applicazione di contributi previdenziali e I.V.A., nella misura di euro 13.500,00 per l'anno 2019 e nella misura di di euro 15.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- i compensi così determinati sono tali da rispettare le disposizioni in materia di cui al suddetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2018;
- ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M. 21.12.2018 ai componenti del collegio aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Seregno, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- l'articolo 90, comma 3, del regolamento comunale di contabilità demanda alla deliberazione consiliare di nomina anche la determinazione dei rimborsi spese spettanti a ciascun revisore;
- appare congruo riconoscere in tal senso tale rimborso nella misura:
 - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, pari al costo documentato del biglietto di prima classe;
 - nel caso di utilizzo di mezzo proprio, pari ad un quinto del prezzo del carburante, rilevato con riferimento al dato medio mensile di ciascun mese sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, per ogni chilometro percorso;
- sempre ai sensi del suddetto articolo 3 ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente;

PRESO ATTO dell'insussistenza di cause ostative alla nomina di componente del collegio dei revisori dei candidati così come sopra individuati;

TENUTO CONTO degli allegati curricula dei candidati così come sopra individuati;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove recita che:

"1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.";

RILEVATO - come da dichiarazioni allegate - che Gamba Ermanno Piero risulta essere il candidato con il maggior numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali (n. 26) e che pertanto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 sopracitato, egli svolgerà le funzioni di Presidente del collegio;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON n. 17 voti favorevoli e n. 5 contrari (Cerqua, Mariani T., Trezzi, Casiraghi e Novara) espressi per alzata di mano (presenti n. 22),

DELIBERA

1. di nominare l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Seregno per il periodo 29 marzo 2019 - 28 marzo 2022 come segue:
 - Gamba Ermanno Piero (Presidente);
 - Lissoni Cesare Mario;
 - Vaccani Cristiana;
2. di stabilire un compenso annuo, al netto dell'applicazione del contributo previdenziale e dell'I.V.A., come segue:
 - di euro 13.500,00 per il Presidente del collegio e di euro 9.000,00 per i restanti componenti del collegio stesso, per l'anno 2019;
 - di euro 15.000,00 per il Presidente del collegio e di euro 10.000,00 per i restanti componenti del collegio stesso, per gli anni 2020, 2021 e 2022;
3. di dare atto che alla luce di quanto stabilito al precedente punto 2 il compenso annuo effettivo, al netto dell'applicazione del contributo previdenziale e dell'I.V.A., risulta come segue:
 - di euro 10.282,19 per il Presidente del collegio e di euro 6.854,79 per i restanti componenti del collegio stesso, per l'anno 2019;
 - di euro 15.000,00 per il Presidente del collegio e di euro 10.000,00 per i restanti componenti del collegio stesso, per gli anni 2020 e 2021;
 - di euro 3.575,34 per il Presidente del collegio e di euro 2.383,56 per i restanti componenti del collegio stesso, per l'anno 2022;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018, che il rimborso delle spese di viaggio avvenga nel seguente modo:
 - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, pari al costo documentato del biglietto di prima classe;
 - nel caso di utilizzo di mezzo proprio, pari ad un quinto del prezzo del carburante, rilevato con riferimento al dato medio mensile di ciascun mese sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, per ogni chilometro percorso;
5. di dare atto, ai sensi del medesimo articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018, che il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio avverrà sulla base di quanto previsto per gli amministratori locali;
6. di demandare al dirigente dell'Area Affari economico-finanziari e servizi alla città l'assunzione degli impegni di spesa giuridicamente perfezionati per quanto derivanti dal presente provvedimento.-

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 5 astenuti (Cerqua, Mariani T., Trezzi, Casiraghi e Novara) (presenti n. 22),

D E L I B E R A

di rendere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rendere operativo quanto prima il collegio e tenuto conto che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Proposta CC - 52 - 2018

n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 impone la ricostituzione del collegio entro il periodo di proroga della durata in carica del precedente collegio.

COPIA

PARERI E ATTESTAZIONE

Area: SERVIZI DI STAFF

Servizio: SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: CODURRI FELICE

Oggetto: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.-

- 1.** In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 21-03-2019

IL DIRIGENTE
SPOTO MARIO

- 2.** In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)

Parere: FAVOREVOLE

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
----------	---------	---------

TENUTO CONTO CHE LA SPESA CONSEGUENTE AL COMPENSO PROPOSTO E' RICOMPRESA NEGLI STANZIAMENTI IDONEI DEL BILANCIO 2019 IN ESERCIZIO PROVVISORIO NONCHE' DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Lì, 21-03-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA'**
CORRADO VISCARDI

- 3.** In ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 21-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO SPOTO

Il Presidente
AMATI PIETRO

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, 09-04-2019

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 28-03-2019

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

Certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO
